

Comune di Gargallo

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23

OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEGLI
ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E DELLO
STATUTO DEL CONTRIBUENTE**

L'anno duemilaventisei addì venti del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TASSONE DOMENICO - Sindaco	Sì
2. CASAROTTI ALESSANDRO - Consigliere	Sì
3. GABOARDI MASSIMO - Vice Sindaco	Sì
4. RUGA ALBERTO - Consigliere	Sì
5. BRESOLIN ILARIO - Consigliere	Sì
6. GUIDETTI ENRICA - Consigliere	Sì
7. COTTINI BEATRICE - Consigliere	Sì
8. BACCHETTA RENZA - Consigliere	Giust.
9. COLOMBO TERESIO - Consigliere	Sì
10. MARTINETTI GIULIO - Consigliere	Sì
11. PALA YURI - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. STEFANO BALZAROTTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TASSONE DOMENICO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante *"Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"*, riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, con apposito regolamento, nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma, in particolare, dispone: *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

Visti:

- la Legge 9 agosto 2023, n. 111 *Delega al Governo per la riforma fiscale*, pubblicata in G.U. n.189 del 14.08.2023, recante i principi di riforma del sistema tributario volti alla tutela e alla partecipazione del contribuente mediante la garanzia del contraddittorio e dell'accesso agli atti, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione, la tutela dell'affidamento, la proporzionalità dell'azione amministrativa, l'autotutela, la revisione dell'accertamento con adesione, la revisione del sistema sanzionatorio.
- il D. Lgs 30/12/2023, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3/1/2024, di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, contenuto nella Legge n. 212/2000, che indica l'obbligo di recepimento da parte degli enti locali ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 3, della Legge n. 212/2000: *"Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge"*.
- il comma 3-bis del medesimo articolo 1 che evidenzia come le disposizioni di legge concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del *bis in idem*, il principio di proporzionalità e l'autotutela, valgono come principi per le regioni e gli enti locali che provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti nel rispetto delle relative autonomie. Il comma 3-ter specifica ulteriormente che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di legge relativamente alle materie sopra indicate, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
- il D. Lgs 12/02/2024, n. 13 che apporta significative modifiche, tra l'altro, all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal D. Lgs n. 218/1997 e che gli enti locali, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997, possono estendere ai propri tributi.

Considerato che si è provveduto alla revisione del regolamento in oggetto tenuto conto delle nuove normative vigenti introdotte principalmente dal D.Lgs. n. 219/2023;

Visto al riguardo la bozza di regolamento composto da n. 57 articoli predisposto dagli uffici che si allega al presente atto e che dello stesso forma parte integrante e sostanziale;

Visto il verbale n. 3 del 22/06/2026 della Commissione comunale paritetica a cui è stata sottoposta la bozza di regolamento per il parere di competenza;

Visto il parere espresso in merito dal Revisore dei Conti acquisito con nota prot. n. 2608 del 10/07/2026;

Esaminata la suddetta bozza di regolamento e ritenuta la stessa degna di accoglimento;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;

Procedutosi a votazione in forma palese ai sensi di legge con il seguente esito:

presenti: 9

astenuti: 0

contrari: 0

favorevoli: 9

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- 2) Di approvare il Regolamento Comunale per l'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario e dello statuto del contribuente composto da n. 57 articoli che si allega al presente atto e che dello stesso forma parte integrante e sostanziale.
- 3) di dare altresì atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia.
- 4) Di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.
- 5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : TASSONE DOMENICO

Il Segretario Comunale Reggente
F.to : Dott. STEFANO BALZAROTTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 esprime parere favorevole alla proposta in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to: DOMENICO TASSONE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: DAVIDE CEROTTINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione

CERTIFICA

Che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 01/09/2026 come prescritto dall'art.123, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Gargallo, lì 01/09/2026

L'addetto alla pubblicazione
F.to GIORGIO FRANCESCHI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Gargallo, lì _____

Il Segretario Comunale Reggente
Dott. STEFANO BALZAROTTI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale